

Pubblicato il 14/10/2025

N. 17627/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11918/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11918 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

(Omissis), (Omissis) (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis)

, (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis)

, (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis)

, (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis)

, rappresentati e difesi dall'avvocato Giada Ficarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Universita' degli Studi Foggia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

(omissis), controinteressato n.c.g.;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

A) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 18/07/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento del test preselettivo, nella parte in cui, rettificando il precedente elenco degli ammessi alla prova scritta pubblicato in data 10/07/2023, escludendo i candidati con punteggio pari a 21/30 già risultati ammessi in occasione della prima pubblicazione della graduatoria;

B) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 31/08/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento della prova scritta, nella parte in cui, non includendo i ricorrenti tra gli ammessi a sostenere la predetta prova scritta non li ha contemplati per l'ammissione alla prova orale calendarizzata per il 12/09/2023;

C) del Bando di accesso al Corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado, decreto del Rettore n. 176/2023, pubblicato nel sito istituzionale, recante indicazione delle procedure selettive per l'ammissione a detto corso TFA Sostegno, nella parte in cui prevedono l'ammissione alla prova scritta dei candidati idonei risultati idonei al test preselettivo in numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, determinando così l'esclusione dei ricorrenti;

D) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, con il quale si autorizza, per l'a.a. 2022/2023 l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II

grado, ivi fissando il calendario delle prove e l'allegata tabella A con l'indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi;

E) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691, con il quale, per l'accesso all'ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura del 35% dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l'accesso al **concorso** e per l'immissione in ruolo” ;

F) del D.I. 7 agosto 2020 n. 90, nonché del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, nella parte in cui disciplinano le modalità di accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, prevedendo l'ammissione alle prove scritte di un numero di candidati risultati idonei al test preselettivo pari al doppio dei posti previsti in ciascun Ateneo;

G) qualora occorra, del DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18, recante la disciplina generale dei percorsi abilitativi all'insegnamento;

H) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

nonché per "accertamento e/o la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta in sessione suppletiva da predisporli a cura dell'Ateneo resistente, alla conseguente prova concorsuale (prova orale del 12/09/2023), ovvero anche in eventuale sessione suppletiva, per la selezione all'accesso al TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado e, occorrendo, all'iscrizione al Corso universitario de quo,

e conseguentemente per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al percorso formativo de quo in sessione suppletiva da predisporre a cura dell'Ateneo resistente, alla conseguente prova concorsuale (prova orale del 12/09/2023), ovvero anche in eventuale sessione suppletiva, per l'accesso al TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado e, occorrendo, all'iscrizione al Corso universitario de quo anche quale risarcimento in forma specifica, siccome i predetti ricorrenti sono risultati tutti già ammessi alla prova scritta successiva a quella preselettiva dagli stessi sostenuta così come risulta dalla pubblicazione della prima graduatoria del 10/07/2023 (tutti con punteggio 21/30 pt.).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da (Omissis) il 9/11/2023:

per l'annullamento e/o la riforma:

A) degli esiti della prova scritta e, quindi, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 31/08/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento della prova scritta (elenco che non include gli odierni ricorrenti essendo stati esclusi dalla stessa e, solo successivamente, ammessi a sostenere la prova scritta suppletiva, poi superata);

B) degli esiti della prova orale e, quindi, dell'elenco dei candidati risultati “ammessi” a seguito dell'espletamento della predetta prova per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 12/09/2023 dall'Università degli Studi di Foggia (elenco che non include gli odierni

ricorrenti essendo stati esclusi dalla stessa e, solo successivamente, ammessi a sostenere la prova orale suppletiva, poi superata);

C) degli esiti della valutazione titoli avvenuta in data 06/09/2023, nonché successiva integrazione alla stessa del 11/09/2023, nonché successiva rettifica del 06/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;

D) dell'elenco dei candidati con riserva del 35%, del 27/09/2023, nonché della successiva rettifica del 03/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;

E) dell'avviso relativo alle prove scritte e alle prove orale suppletive per la Scuola Secondaria di II grado TFA Sostegno VIII Ciclo, A.A. 2022-2023 del 20.09.2023, nonché del conseguente aggiornamento del 06/10/2023;

F) degli esiti della prova scritta suppletiva di cui al predetto avviso al punto E) e, quindi, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale suppletiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 12/10/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;

G) degli esiti della prova orale suppletiva di cui al predetto avviso al punto E) e, quindi, dell'elenco dei candidati risultati “ammessi” a seguito dell'espletamento della predetta prova suppletiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 16/10/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;

H) degli esiti della valutazione titoli relativi ai candidati ammessi alle prove suppletive di cui sopra, avvenuta in data 04/10/2023, nonché successiva

pubblicazione del 14/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;

I) del Decreto Approvazione Atti **concorso** per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023, del 20/10/2023, dell'Università degli studi di Foggia (decreto Rettore 828/2023 prot n. 51577);

L) della graduatoria finale del 20/10/2023 relativa agli ammessi e idonei ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023 dell'Università degli Studi di Foggia (decreto Rettore 828/2023 prot n. 51577);

nonché di tutti gli altri atti precedenti e presupposti, peraltro già impugnati nell'atto di ricorso introduttivo, di seguito meglio specificati:

1) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 18/07/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento del test preselettivo, nella parte in cui, rettificando il precedente elenco degli ammessi alla prova scritta pubblicato in data 10/07/2023, escludendo i candidati con punteggio pari a 21/30 già risultati ammessi in occasione della prima pubblicazione della graduatoria;

2) del Bando di accesso al Corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado, decreto del Rettore n 176/2023, pubblicato nel sito istituzionale, recante indicazione delle procedure selettive per l'ammissione a detto corso TFA Sostegno, nella parte in cui

prevedono l'ammissione alla prova scritta dei candidati idonei risultati idonei al test preselettivo in numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, determinando così l'esclusione dei ricorrenti;

3) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, con il quale si autorizza, per l'a.a. 2022/2023 l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado, ivi fissando il calendario delle prove e l'allegata tabella A con l'indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi;

4) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691, con il quale, per l'accesso all'ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura del 35% dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l'accesso al **concorso** e per l'immissione in ruolo” ;

5) del D.I. 7 agosto 2020 n. 90, nonché del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, nella parte in cui disciplinano le modalità di accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, prevedendo l'ammissione alle prove scritte di un numero di candidati risultati idonei al test preselettivo pari al doppio dei posti previsti in ciascun Ateneo;

6) qualora occorra, del DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18, recante la disciplina generale dei percorsi abilitativi all'insegnamento;

7) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

Per l'accertamento e/o la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove scritte, orali, così come peraltro già avvenuto in sezione suppletiva, e, per l'effetto del loro superamento, validare il risultato positivo conseguito e, dunque, l'ammissione al corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado (per coloro che già sono risultati ammessi al predetto corso universitario) ovvero, in qualità di idonei, dunque sovrannumerari per il ciclo successivo, l'ammissione al TFA Sostegno IX Ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado ;

conseguentemente per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere le prove scritte, orali, così come peraltro già avvenuto in sezione suppletiva, e, per l'effetto del loro superamento, validare il risultato positivo conseguito e, dunque, l'ammissione al corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado (per coloro che già sono risultati ammessi al predetto corso universitario) ovvero, in qualità di idonei, dunque sovrannumerari per il ciclo successivo, l'ammissione al TFA Sostegno IX Ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Università degli Studi Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 7 settembre 2023 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale Amministrativo al fine di ottenere l'annullamento degli atti e provvedimenti indicati in epigrafe.

Hanno esposto in fatto che, in attuazione del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 694 del 30 maggio 2023, con bando emanato con decreto rettorale n.176/2023 prot.n. 0029543 -III/4 del 8 giugno 2023, l'Università degli Studi di Foggia aveva indetto un **concorso** pubblico per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

La prima prova di accesso consisteva nella somministrazione di un test preliminare di 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, tra le quali il candidato doveva individuare l'unica esatta; la risposta corretta a ogni domanda valeva 0,5 punti mentre la mancata risposta o la risposta errata 0 (zero) punti.

Il bando prevedeva che alla successiva prova scritta e/o pratica sarebbero stati ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a **concorso** per ciascun ordine e/o grado. La graduatoria degli ammessi sarebbe stata redatta sulla base del punteggio riportato nel test preselettivo e sarebbero stati ammessi alla prova successiva anche coloro che, all'esito della prova preselettiva, avessero conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

I ricorrenti partecipavano alla prova preselettiva, risultando, in un primo momento, ammessi alla fase successiva della selezione, avendo tutti conseguito un punteggio pari a 21.

Successivamente, a seguito delle segnalazioni pervenute al Cineca da parte di alcuni candidati circa la contestuale correttezza simultanea di due risposte a uno dei quesiti formulati nella prova preselettiva, l'Università resistente riconosceva per il suddetto quesito l'esistenza di due risposte corrette anziché una sola, procedendo alla rettifica della precedente graduatoria, con conseguente esclusione dei ricorrenti, poiché la soglia di sbarramento utile al

superamento della prova, stante l'intervenuta correzione, diveniva pari al punteggio di 21,5.

2. In seguito a detta esclusione i ricorrenti hanno quindi proposto il ricorso in epigrafe, affidato ad un unico motivo di gravame, così rubricato:

Violazione e falsa applicazione del bando di ammissione al corso TFA sostegno VIII ciclo, anno accademico 2022/2023, decreto del rettore n. 176/2023, dell'Università degli studi di Foggia, dell'art. 6 del d.m. 30 settembre 2011. Violazione e falsa applicazione. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, congruità e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio, trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione delle regole della concorsualità e del principio meritocratico. Eccesso di potere. Manifesta illogicità. Difetto di motivazione. Difetto istruttorio. Erroneità dei presupposti.

La correzione operata dall'Ateneo foggiano è illegittima in quanto contraria al bando di **concorso** pubblicato dall'Università di Foggia nonché in palese contrasto con l'essenza stessa della prova che avrebbe dovuto prevedere una, e una soltanto, risposta esatta per quesito onde evitare che i partecipanti fossero posti nell'incertezza di quale fosse l'unica risposta corretta e, soprattutto, onde evitare una disparità di trattamento con chi, per mera fortuna, si è potuto agevolare di una risposta esatta in più che ha permesso di “scavalcare” gli altri concorrenti che avevano dato 42 risposte esatte su un totale di 60 quesiti.

I ricorrenti, avendo risposto esattamente a 42 domande su 60, prescindendo dalla doppia risposta esatta de qua, hanno lo stesso diritto di essere ammessi alla prova scritta di chi risulta ammesso con punteggio di 21,50/30 che – in assenza della “doppia risposta esatta” - avrebbe totalizzato lo stesso e medesimo punteggio degli odierni ricorrenti (21/30).

3. Le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio in data 12 settembre 2023, instando per la reiezione del ricorso.

4. Con decreto n. 5655 dell'8 settembre 2023 il Presidente della Sezione ha respinto l'istanza cautelare monocratica, rinviando l'esame della richiesta dello svolgimento di eventuali prove suppletive alla fase collegiale del giudizio. Con ordinanza n. 6624 del 4 ottobre 2023, il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, autorizzando i ricorrenti a sostenere le prove suppletive di accesso al TFA.

5. In data 9 novembre 2023 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, impugnando i successivi atti e le ulteriori graduatorie gradatamente pubblicate dall'Università degli Studi di Foggia e ribadendo le medesime doglianze dedotte nel ricorso introduttivo.

6. Con decreto presidenziale n. 7063 del 13 novembre 2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

7. Integrato il contraddittorio, la trattazione nel merito, inizialmente fissata per il 19 giugno 2024, a seguito di due rinvii è stata poi effettuata all'udienza pubblica del 2 luglio 2025, in vista della quale la difesa di parte ricorrente ha depositato documentazione e memorie.

In particolare, con memoria del 27 maggio 2025 la difesa dei ricorrenti ha dichiarato che, nelle more della definizione del presente gravame, è venuto meno l'interesse a una pronuncia nel merito per i seguenti sei ricorrenti:(Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis).

.

8. All'esito dell'udienza pubblica del 2 luglio 2025, il Collegio ha trattenuto definitivamente la causa in decisione.

9. *In limine litis*, occorre dare atto della sopravvenuta carenza d'interesse in capo ai ricorrenti (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), nei confronti dei quali va pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

10. Con riguardo agli altri ricorrenti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti meritano accoglimento.

In effetti, il Collegio osserva che la questione è stata già esaminata da Tribunale Amministrativo della Puglia (T.A.R. Puglia, Bari, sezione I, n. 304 del 5 marzo 2025) con riferimento alla posizione di altri candidati esclusi dall'ammissione alla prova successiva con lo stesso provvedimento impugnato in questa sede (elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del **concorso** denominato "Esito Prova Preselettiva – Secondo Grado" UNI_FG – Prot. n. 0035675 -I/7 del 18/07/2023).

Intende il Collegio, al riguardo, integralmente riportarsi alla citata sentenza, dalle cui argomentazioni e conclusioni il Collegio non ha ragione di discostarsi e che di seguito si riportano:

“In particolare, è necessario preliminarmente rilevare che nelle procedure concorsuali fondate su prove d'esame aventi ad oggetto quesiti a risposta multipla è imprescindibile che la risposta da considerarsi valida per ciascun quesito debba essere l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo la predisposizione di quesiti strutturati con tali modalità un preciso obbligo dell'Amministrazione. Tale obbligo è, infatti, posto a garanzia di una valutazione equanime dei candidati, in stretta conformità al principio della parità di trattamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ne consegue che solo quesiti formulati in maniera chiara, completa e inequivoca, tali da consentire l'univocità della risposta, possano essere considerati idonei a realizzare il suddetto obiettivo di par condicio dei candidati. Al contrario, l'eventuale erroneità e/o ambiguità dei quesiti, con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, è senz'altro illegittimi poiché “l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta deve potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3183/2021).

*Peraltro, con riguardo al caso di specie, l'erroneità del quesito somministrato è stata riconosciuta ufficialmente sia dalla struttura che lo ha elaborato (il Cineca) sia dalla stessa Amministrazione resistente, che ha, per questo motivo, rielaborato la graduatoria in oggetto. Pertanto, posto che non è in discussione l'erroneità della formulazione di una delle domande del test preselettivo, questo Collegio deve rilevare l'illegittimità dell'azione amministrativa, che, alla luce delle considerazioni suesposte, risulta manifestamente irragionevole. D'altronde, l'incongruità della scelta dell'Amministrazione resistente si deduce anche dalla constatazione che l'erronea formulazione delle domande e, quindi, l'illegittima somministrazione del quesito, non possa incidere negativamente sui concorsisti, che hanno fatto evidente affidamento sulla correttezza e non erroneità dell'attività amministrativa. Di conseguenza, considerato che del quesito medesimo non si sarebbe dovuto tener conto ai fini del calcolo del punteggio degli ammessi in quanto erroneamente formulato, l'Università resistente non avrebbe potuto valorizzare - in senso negativo per i partecipanti alla selezione - le risposte errate ad un quesito erroneo. Il legittimo affidamento riposto dai ricorrenti nella correttezza del modus operandi dell'Amministrazione trova, inoltre, immediato riscontro nel Bando di **concorso**, in base al quale "il candidato deve individuare l'unica [risposta] esatta". Pertanto, la scelta dell'Università di Foggia di revocare la prima graduatoria e attribuire il relativo punteggio a tutti i partecipanti che abbiano individuato una delle due risposte corrette rappresenta una soluzione contraria, oltre che a mera logica, anche alle stesse testuali previsioni della lex specialis, rappresentata dal bando, e, quindi, non può che essere qualificata come illegittima, in quanto presuppone che per alcune domande le risposte corrette sarebbero potute anche essere più di una.*

Conseguentemente, l'Amministrazione, acclarata l'erronea somministrazione del quesito, avrebbe dovuto attribuire a tutti i partecipanti il punteggio assegnato alla domanda non corretta, ovvero annullare de plano il quesito, considerandolo irrilevante per tutti i candidati ai fini della definizione della graduatoria finale. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 4358 del 18 settembre 2017, ove si è riconosciuto l'inammissibilità di "una valutazione "virtuale" dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta, posto che le risposte a tali quesiti semplicemente non potevano essere più considerate". Al contrario, la neutralizzazione della

domanda sbagliata “non [può] determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche”, trattandosi di “un’operazione neutra sotto il profilo del risultato finale e dell’assetto terminale della graduatoria” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4358; nello stesso senso anche Sez. III, n. 158 del 5 gennaio 2021)”.

11. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno dichiarato improcedibili con riguardo ai sei ricorrenti rinuncianti mentre vanno accolti per tutti gli altri ricorrenti, con conseguente annullamento degli atti impugnati recanti l’esclusione degli stessi dalla partecipazione alla prova scritta.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla posizione dei ricorrenti (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis).
- li accoglie ai sensi di cui in motivazione con riferimento alla posizione dei restanti ricorrenti.

Condanna l’Università degli Studi di Foggia al pagamento delle spese e dei compensi di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila,00), oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Marco Arcuri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Arcuri

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO